



Comune di Aliano
Provincia di Matera

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali comunali

*(Art. 1, commi 102-110 Legge 30 dicembre 2025, n. 199 Legge
di bilancio 2026)*

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/07/2026

Comune di Aliano

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI

CAPO I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione	4
Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	
CAPO II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI	4
Articolo 7 - Oggetto del Regolamento.....	4
Articolo 8 – Oggetto della definizione agevolata.....	5
Articolo 9 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	5
Articolo 10 – Effetti della definizione agevolata	6
Articolo 11 – Entrata in vigore	6

CAPO I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'esercizio della potestà riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al 31 dicembre 2025 comunque riconducibili a tributi ed a altre entrate comuni di competenza dell'esercizio 2025, possono essere definiti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della presente definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
 - b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o in un accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
6. Sono esclusi, altresì, dalla definizione di cui al comma 1 i debiti dei contribuenti già inviati dall'Ente ad Agenzia Entrate Riscossione (ADER) per la riscossione, gestiti direttamente da ADER.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta la sua volontà di avvalersene, rendendo entro la data del **30 settembre 2026**, apposita dichiarazione, nel puntuale rispetto della modulistica che lo stesso Ente mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, compilando il

modulo in ogni sua parte. In tale dichiarazione il debitore indica l'atto o gli atti per i quali chiede di essere ammesso alla procedura, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi.

2. Il comune entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- nel caso di opzione per il versamento unico, lo stesso dovrà essere effettuato entro il 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
- nel caso di opzione per il versamento rateale, lo stesso subirà a seconda dell'importo definibile - intendendosi per tale quello determinato al netto delle agevolazioni - piani di rateizzazione differenziati per i seguenti scaglioni:

- per debiti fino a € 3.000,00 massimo 24 rate bimestrali;
- per debiti superiori a € 3.000,00 e fino a € 5.000,00 massimo 36 rate bimestrali;
- per debiti superiori a € 5.000,00 e fino a € 10.000,00 massimo 48 rate bimestrali;
- per debiti superiori a € 10.000,00 e fino a € 15.000,00 massimo 60 rate bimestrali;
- per debiti superiori a € 15.000,00 massimo 72 rate bimestrali.

3. In ogni caso, il numero massimo di rate non può determinare un importo della singola rata inferiore a euro 100,00.

4. Tutti gli importi dovuti a titolo di capitale saranno maggiorati delle somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari, di notificazione degli atti e degli oneri di riscossione previsti dalla Legge n. 160/2019.

5. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il comune impositore indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

7. La compensazione con crediti tributari del debitore è da ritenersi in ogni caso esclusa.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il contribuente decade dal beneficio. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

3. Per i debiti per i quali il termine di prescrizione per la riscossione coattiva scade successivamente alla data di presentazione della manifestazione di volontà di cui all'articolo 3, e anteriormente alla scadenza dell'ultima rata del piano di dilazione concesso, il pagamento dell'intero importo dovuto ai fini della definizione agevolata deve essere completato entro il 30 settembre (e comunque entro il termine) dell'anno in cui matura la prescrizione, a pena di decadenza dal beneficio.

4. Il Comune, in sede di comunicazione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3 segnala al debitore l'esistenza di debiti prossimi alla prescrizione e il relativo termine finale di pagamento. La mancata segnalazione non esonera il debitore dall'onere di completare il pagamento entro il termine di cui al comma 3.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dal presente capo può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

CAPO II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 7 - Oggetto del Regolamento

- a) Il presente capo, a mente del combinato disposto dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 1 commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025

n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026, degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari e IMU di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 8 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto fino all'anno di imposta 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione fino all'anno di imposta 2025.

1. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 10, comma 2.

2. Il comune impositore, su istanza del debitore da presentarsi **entro il 30 settembre 2026**, comunica, nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 9 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 8, il debitore manifesta la sua volontà di avvalersene, rendendo entro la data del **30 settembre 2026**, apposita dichiarazione, nel puntuale rispetto della modulistica che lo stesso Ente mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, compilando il modulo in ogni sua parte. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il comune entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- nel caso di opzione per il versamento unico, lo stesso dovrà essere effettuato entro il 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione;

- nel caso di opzione per il versamento rateale, lo stesso subirà a seconda dell'importo definibile – intendendosi per tale quello determinato al netto delle agevolazioni - piani di rateizzazione differenziati per i seguenti scaglioni:

- per debiti fino a € 3.000,00 massimo 24 rate bimestrali;
 - per debiti superiori a € 3.000,00 e fino a € 5.000,00 massimo 36 rate bimestrali;
 - per debiti superiori a € 5.000,00 e fino a € 10.000,00 massimo 48 rate bimestrali;
 - per debiti superiori a € 10.000,00 e fino a € 15.000,00 massimo 60 rate bimestrali;
 - per debiti superiori a € 15.000,00 massimo 72 rate bimestrali.
- In ogni caso, il numero massimo di rate non può determinare un importo della singola rata inferiore a euro 100,00.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, l'ente impositore indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

6. La compensazione con crediti tributari del debitore è da ritenersi in ogni caso esclusa.

Articolo 10 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.
2. Per i debiti per i quali il termine di decadenza per la riscossione coattiva scade successivamente alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 10, e anteriormente alla scadenza dell'ultima rata del piano di dilazione concesso, il pagamento dell'intero importo dovuto ai fini della definizione agevolata deve essere completato entro il 30 settembre (e comunque entro il termine) dell'anno in cui matura la prescrizione, a pena di decadenza dal beneficio.
3. Il Comune, in sede di comunicazione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 10, segnala al debitore l'esistenza di debiti prossimi alla decadenza e il relativo termine finale di pagamento. La mancata segnalazione non esonera il debitore dall'onere di completare il pagamento entro il termine di cui al comma 2.

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.